



Presidenza Regionale FVG.

c/o Dott. Stefano Vignando
Via Tavian, 5 - 33050 Gonars (UD)
pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

Al Direttore Centrale Salute
Regione Aut. FVG

e per conoscenza:

Ai Direttori Generali
ASUGI, ASUFC e ASFO

Alle Direzioni Sanitarie

Alla FROM FVG

LORO SEDI

trasmessa via PEC

Oggetto: Nota 13943/P SPS del 20/4/2021. Circolare Min. Sal. 12/4/2021 “Reintegro al lavoro dei soggetti positivi a SARS CoV-2”. Allegato.

La Circolare ministeriale in oggetto contiene evidenti criticità interpretative/applicative soprattutto in relazione a quanto previsto ai **punti C), D) ed E)**; inoltre fa riferimento sia alla "normativa vigente a livello nazionale" sia ad un "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID19 negli ambienti di lavoro, siglato in data 6 aprile 2021" e ciò pone una questione di fondo: come si risolve l'eventuale, anzi - come vedremo – certo, contrasto tra la normativa vigente in forza di una Legge e quanto contenuto nel “protocollo condiviso”, e quindi nella circolare citata, e quale fonte debba prevalere ed essere quindi applicata ?

Analizzando i contenuti della predetta Circolare ministeriale, pedissequamente riportati nella nota della DCS in oggetto, osserviamo che ai **punti C) e D)**, riferiti ai “**lavoratori positivi asintomatici**”, è riportata anche la seguente affermazione “... **nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante ...**” ciò è palesemente inapplicabile perché non attiene ai compiti del Medico di Medicina Generale sapere se un'azienda voglia e/o possa avvalersi per un proprio lavoratore di tale possibilità cioè del cd. “lavoro agile” e, di conseguenza, come e quando poter rilasciare certificazione di malattia per un cittadino che malato non è ! Parrebbe inoltre che la vigente normativa non preveda alcuna certificazione di avvenuta negativizzazione (guarigione), e tantomeno la possibilità di richiedere tamponi molecolari dopo la chiusura del provvedimento di isolamento disposto dall'Autorità Sanitaria preposta: in allegato un esempio di certificazione di “FINE ISOLAMENTO”.



Presidenza Regionale FVG.

c/o Dott. Stefano Vignando
Via Tavian, 5 - 33050 Gonars (UD)
pec: friuliveneziagiulia@pec.snami.org

Per quanto riguarda il **punto E)** “*lavoratore contatto stretto asintomatico*”, la Circolare ministeriale dispone che “... **il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia** ...” quindi il “*medico curante*” dovrebbe basarsi su una semplice dichiarazione di chi potrebbe avere tutto l’interesse a sostenere la tesi del contatto stretto per poter usufruire dell’istituto della malattia con relativa indennità economica: molto meglio il percorso attuale che prevede sia la Sanità pubblica a provvedere emanando il Provvedimento di Quarantena; e ciò è confermato da un’attenta lettura del **Messaggio Inps n. 3563**, che così dispone “*La citata previsione normativa, sebbene sia limitata ad un determinato ambito territoriale e temporale, confermando l’orientamento dell’Istituto, consente di affermare, quale principio generale, che in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena ai sensi del comma 1 dell’articolo 26, in quanto la stessa prevede un provvedimento dell’operatore di sanità pubblica*”: è di tutta evidenza come non sia corretto, ed in forza di disposizioni quali i DL. e Circolari INPS, rilasciare certificati di malattia per “**contatti stretti**” se non dopo un Provvedimento di Quarantena disposto dalla preposta Autorità sanitaria e non sulla semplice “informazione”/parola del lavoratore al proprio Medico Curante con il rischio assai concreto di creare inutili tensioni con i pazienti con riflessi negativi sul rapporto fiduciario con gli assistiti. Inoltre per quanto riguarda la Quarantena e la relativa possibilità di giustificarla con certificazione di malattia, le vigenti disposizioni escludono tassativamente che il “Medico Curante” possa emettere certificazione/attestazione di malattia per un contatto “riferito” stretto **in assenza di Disposizione di Quarantena da parte della competente Autorità di Sanità pubblica.**

Come soluzione alle problematiche a cui si riferiscono la nota regionale e la Circolare ministeriale sarebbe stato sufficiente far sì che gli isolamenti disposti nei casi positivi (asintomatici o divenuti tali) fossero interrotti solo dopo negativizzazione del tampone molecolare richiesto dall’Operatore di Sanità Pubblica onde prevenire anche gli inevitabili ritardi nella copertura economica ottenuta dal lavoratore presentando la certificazione di malattia; oppure si sarebbe potuto affidare ai Medici Competenti, unici a poter conoscere la citata possibilità del cd. “*lavoro agile*” aziendale e considerabili quali “*medici curanti*” ai sensi del Dlgs. 150/2009 (cd. “*Legge Brunetta*”), la copertura con certificazione/attestazione di malattia nel caso di persistenza del tampone positivo in lavoratori asintomatici.

Infine non possiamo esimerci dall’osservare che riportare pedissequamente, senza alcun confronto con i Professionisti interessati ma loro malgrado coinvolti, **una Circolare che abbonda di criticità e scarsa applicabilità, perchè in palese contrasto rispetto a norme già in essere e al doveroso buon senso, contravviene anche a quel principio di “massima precauzione” a cui essa stessa fa riferimento, solo formale purtroppo ...**

Per tali ragioni daremo indicazione ai nostri Iscritti di disattendere i contenuti della nota in oggetto sempre in virtù e osservanza del richiamato – nella Circolare ministeriale – e sacrosanto principio di ... precauzione.

Certi di un tempestivo riscontro e di un’auspicabile quanto fattiva futura collaborazione quando si tratta di affrontare temi inerenti anche la Medicina Generale, comprese le pretese certificative, si porgono cordiali saluti.

Gonars, 23 aprile 2021

Dott. Stefano Vignando

Firmato
digitalmente da
VIGNANDO STEFANO
C = IT

Allegata: Disposizione di Fine Isolamento.

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

MISURE DI PROFILASSI PER ESIGENZE DI SANITA' PUBBLICA

In ottemperanza delle indicazioni del Ministero della Salute – Circolare del 12.10.2020 (0032850-12/10/2020-DGPRES-DGPRES-P) e del 31.01.2021 (0003787-31/01/2021-DGPRES-DGPRES-P)

SI DISPONE

Per il/la Sig./Sig.a XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX nato/a a UDINE il XX-XX-XXXX
residente/domiciliato in XXXXXXXXXXXXXXXX - VIA XXXXXXXX
Indirizzo di posta elettronica:
Medico di Medicina Generale: CRM- XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX

Il termine del periodo di isolamento domiciliare a far data dal 21-04-2021

Data e Luogo rilascio

Udine, 20-04-2021

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
tel + 39 040 377 5551 fax + 39 040 377 5523	salute@certregione.fvg.it salute@regione.fvg.it I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

Allegati: circolare 12 aprile 2021 n 15127

Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria

Alle Aziende Sanitarie del FVG
E, loro tramite, ai Medici di Medicina generale

Agli ordini dei Medici chirurghi e odontoiatri della
Regione FVG

Ai medici competenti

Alle strutture sanitarie private

Alle associazioni di categoria e sindacali

Oggetto: reintegro al lavoro dei soggetti positivi a SARS CoV-2

La circolare ministeriale del 12 aprile 2021 n. 0015127 "Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata" delinea una casistica articolata per il rientro in servizio dei lavoratori affetti da COVID-19 e definisce alcuni compiti del medico competente e del medico di medicina generale nella gestione di tale reintegro, in linea con quanto previsto nel "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 6 aprile.

Il Protocollo prevede la riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico **effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario**.

Si precisa che in regione il Dipartimento di prevenzione, ad avvenuta negativizzazione del tampone, rilascia un certificato di guarigione (denominato invece dalla Circolare del 12 aprile "certificato di negativizzazione"), che è sufficiente per il reintegro dei lavoratori dipendenti e non necessita di ulteriori certificati di negativizzazione/referti di esito negativo del tampone.

Struttura competente: Servizio prevenzione, sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria / pec: salute@certregione.fvg.it

Responsabile del procedimento: dott. Manlio Palei manlio.palei@regione.fvg.it

Referente della comunicazione: dott. Barbara Alessandrini barbara.alessandrini@regione.fvg.it tel. 0403775640

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell'amministrazione digitale); originale disponibile presso gli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità

In caso di prolungata positività oltre i 21 giorni in assenza di sintomi, invece i Dipartimenti di Prevenzione rilasciano un certificato di "fine isolamento", al quale, in base al Protocollo del 6 aprile, deve seguire, da parte del lavoratore, l'esibizione al datore di lavoro di un referto negativo di tampone antigenico o molecolare (tramite il medico competente ove nominato) effettuato in struttura autorizzata dal servizio sanitario o dal medico competente.

I casi previsti dalla Circolare sono:

- A. **Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero:** il medico competente, ove nominato, per i soli lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 e per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di guarigione da parte del Dipartimento di prevenzione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall'art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (visita per rientro dopo malattia/infortunio superiore ai 60 gg) **indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.**
- B. **Lavoratori positivi sintomatici:** I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi più test). Il Dipartimento di Prevenzione fornirà certificato di guarigione. Il lavoratore, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di guarigione.
- C. **Lavoratori positivi asintomatici:** I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni più test). Il Dipartimento di Prevenzione fornirà certificato di guarigione. Il lavoratore, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di guarigione.
- NB:** I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.
- D. **Lavoratori positivi a lungo termine** Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020). In tal caso il Dipartimento di Prevenzione fornirà certificato di fine isolamento, non di guarigione. In applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone

molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario (in regione FVG anche il medico competente, purché iscritto al portale extralab per la comunicazione dei dati, può effettuare il tampone per il reintegro). Il lavoratore avrà cura di inviare l'esito del tampone, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Secondo le disposizioni ministeriali, il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, **nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile**, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

In questo caso, salvo specifica richiesta del lavoratore, non si ravvisa la obbligatorietà da parte del medico competente di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione (ai sensi dell'art. 41, comma 2, lett. e-ter del D.lgs. 81/08).

- E. **Lavoratore contatto stretto asintomatico:** secondo la Circolare, il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato la quarantena di 10 o 14 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, a seconda che si tratti di ceppo originario o variante, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico/certificato di fine quarantena è trasmesso dal lavoratore al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Per i lavoratori positivi a lungo termine di cui al punto D, i Dipartimenti di Prevenzione della regione, trascorsi dai 15 ai 17 giorni dal primo tampone positivo, eseguiranno tampone molecolare di controllo:

- in caso di ulteriore positività, **per i lavoratori sprovvisti di medico competente**, trascorsi i 21 giorni previsti dalla Circolare e rispettati i criteri clinici di riammissione in comunità, verrà effettuato dalla struttura pubblica un tampone rapido antigenico, il cui risultato sarà trasmesso dall'interessato al datore di lavoro come previsto dalla Circolare del 12 aprile 2021.
- in caso di ulteriore positività, **per i lavoratori provvisti di medico competente o il cui datore di lavoro è convenzionato con una struttura autorizzata all'effettuazione dei tamponi**, trascorsi i 21 giorni previsti dalla Circolare 12 ottobre 2020 e rispettati i criteri clinici di riammissione in comunità, verrà rilasciato dalla struttura pubblica il certificato di fine isolamento. Sarà cura del medico competente e/o del datore di lavoro provvedere all'esecuzione del tampone antigenico.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dott. Manlio PALEI

f.to digitalmente



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio di Gabinetto Sede	Assessorati alla Sanità Regioni Statuto Ordinario e Speciale
Dipartimento della Protezione Civile	Assessorati alla Sanità Province Autonome Trento e Bolzano
Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19	Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome
Ministero dell'economia e delle finanze	Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
Ministero dello sviluppo economico	Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili	U.S.M.A.F. – S.A.S.N. Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	Federazione Nazionale Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
Ministero della cultura	FNOPI Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	FNOPO Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
Ministero della difesa - Ispettorato Generale della Sanità Militare	FOFI Federazione Ordini Farmacisti Italiani
Ministero dell'istruzione	Federazione Nazionale Ordini dei TSRM e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione
Ministero dell'università e della ricerca	Comando Carabinieri Tutela della Salute – NAS
Ministero dell'interno	Istituto Superiore di Sanità
Ministero della giustizia	USB
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali	CONFINDUSTRIA
Ministero della transizione ecologica	CONFCOMMERCIO – Imprese per l'Italia
Ministero del Turismo	CONFESERCENTI
Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie	
Federazione delle Società Medico-Scientifiche Italiane (FISM)	

Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC	CONFARTIGIANATO
TRENITALIA	CNA
ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA	CASARTIGIANI
SIMIT – Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali	CLAAI
Società Italiana di Medicina e Sanità Penitenziaria (Simspe-onlus)	ALLEANZA COOPERATIVE
Direzione Regionale Prevenzione Coordinamento Interregionale della Prevenzione	ABI
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)	ANIA
Istituto Nazionale per le Malattie Infettive IRCCS “Lazzaro Spallanzani”	CONFAGRICOLTURA
Centro Internazionale Radio Medico (CIRM)	COLDIRETTI
AGENAS	COPAGRI
INAIL	CIA
CGIL	CRI
CISL	CONFSERVIZI
UIL	FEDERDISTRIBUZIONE
UGL	CONFIMI INDUSTRIA
CONFSAL	ANPIT – Azienda Italia
CONFAPI	UNIMPRESA
CISAL	UTILITALIA
	CONFETRA
	CONFPROFESSIONI

Oggetto: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata

Il presente documento intende offrire indicazioni procedurali circa la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro.

Alla luce della normativa vigente a livello nazionale e del “*Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro*” siglato in data 6 aprile 2021, le fattispecie che potrebbero configurarsi sono quelle di seguito indicate.

A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero

In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.

Pertanto il medico competente, ove nominato, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 *lett. e-ter* del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - **indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.**

B) Lavoratori positivi sintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

C) Lavoratori positivi asintomatici

I lavoratori risultati **positivi** alla ricerca di SARS-CoV-2 ma **asintomatici** per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulta eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

Pertanto, **il lavoratore di cui alle lettere B) e C)**, ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la **certificazione di avvenuta negativizzazione**, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.

D) Lavoratori positivi a lungo termine

Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).

Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.

Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.

Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, **nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile**, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.

Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione" (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.

E) Lavoratore contatto stretto asintomatico

Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).

Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all'esecuzione del tampone e il referto di negatività del **tampone molecolare o antigenico** è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.

La presente Circolare è passibile di ulteriori aggiornamenti che terranno conto dell'evolversi del quadro epidemiologico, delle conoscenze scientifiche e del quadro normativo nazionale.

Il Direttore generale
(*) f.to Dott. Giovanni Rezza

Ref. Ufficio 4 DG Prevenzione

Dott. P. Rossi – p.rossi@sanita.it

Dott.ssa M. G. Lecce – m.lecce@sanita.it

Dott. G.Cipolletta – g.cipolletta@sanita.it

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"*